

Il Codice di Comportamento Sportivo

Breve sintesi



Ostia Lido (RM) - Aran Blu Hotel - Lungomare degli Abruzzi 66/70,
28 febbraio – 1° marzo 2015



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



MEETING NAZIONALE PER UFFICIALI DI GARA DI PESISTICA 2015 Il Codice di Comportamento Sportivo - Breve sintesi

C.C.S.

(Codice di Comportamento Sportivo)

L'Art. 13 bis dello Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 26 febbraio 2008 ed approvato con DM 7.4.2008, **ha previsto il Codice di Comportamento Sportivo.**

Lo stesso CN con delibera 1270 del 15 luglio 2008, ha approvato i Principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo, rivisti successivamente nella riunione del CN del 2 febbraio 2012 e del 30 ottobre 2012.



Segue >>

Principi fondamentali del CCS

Premessa:

- Il CCS specifica i **doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità** previsti dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB.
- Tutti i tesserati degli Organismi riconosciuti dal CONI, comprese quelle di socio delle società sportive, **sono tenuti all'osservanza del CCS**.
- L'ignoranza del CCS non può essere invocata a nessun effetto.





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



1. Osservanza della disciplina sportiva

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono **obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia**, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza.
- Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.



Segue >>

2. Principi di lealtà

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza** in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- **Gli stessi cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.**



Segue >>

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di **compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara** ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive



4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

- E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
- Devono anche astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



5. Principi di non violenza

- Devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
- Non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che determinino o incitino alla violenza.



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica e territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



8. Doveri di riservatezza

- Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia dell'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **sono tenuti a non divulgare informazioni riservate** relative a procedimenti in corso prima che gli atti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
- **Non devono** fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



9. Principio di imparzialità

- Devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
- Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti **non chiedono né accettano**, per sé o per altri, **somme di danaro, regali o altri benefici**, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



10. Prevenzione dei conflitti di interessi

- Sono tenuti a prevenire situazioni , anche solo apparenti, **di conflitto con l'interesse sportivo**, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
- E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **di effettuare scommesse**, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi, anche rappresentativi delle società, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB, **sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva**, per i delitti indicati nell'allegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. **La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.**

La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



12. Doveri di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento sportivo e con gli organi di giustizia sportiva ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziaria o sportiva di cui siano destinatari e rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.



Segue >>

Disposizione finale

Le **FSN**, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le **DSA**, gli **EPS** e le **AB** integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti al proprio specifico ambito di attività.



- E' stato anche approvato dal CN del CONI il **Regolamento** del "Garante del Codice di Comportamento", **composto da 9 articoli** che disciplina tutte le procedure inerenti l'applicazione dello stesso CCS.
- L'art. 9 sancisce che la disciplina prevista dal Regolamento del Garante si applica alle **FSN, alle DSA, agli EPS e alle AB.**





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



MEETING NAZIONALE PER UFFICIALI DI GARA DI PESISTICA 2015 Il Codice di Comportamento Sportivo - Breve sintesi

- E' stato anche approvato dal CN del CONI il **Regolamento** del "Garante del Codice di Comportamento", **composto da 9 articoli** che disciplina tutte le procedure inerenti l'applicazione dello stesso CCS.
- L'art.9 sancisce che la disciplina prevista dal Regolamento del Garante si applica alle **FSN, alle DSA, agli EPS e alle AB.**

